

Art. 13

(Nuclei familiari in condizioni di indigenza)

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati nuclei familiari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una **condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.**
2. abrogato.
3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella **misura del 20 per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare. I Comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio.**
4. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, **i servizi sociali comunali definiscono, insieme al nucleo familiare assegnatario, un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.**